

## Oggetto: Paesaggio e Beni storico-culturali

Premesso che

- fin dal **2006**, l'Italia ha recepito, con **Legge 14/06**, la Convenzione Europea del Paesaggio,
- che il Consiglio dei ministri, nell'ultima seduta del **19 marzo 2008**, ha approvato due **decreti legislativi** che apportano modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, con riguardo ai due distinti settori.
- che con il secondo, relativo al paesaggio, vengono introdotte importanti modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio che partono dalla considerazione, di recente ribadita dalla **Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367**, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto", prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio, che deve essere tutelato dallo Stato.
- che, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, il decreto stesso interviene sulla definizione di paesaggio, che viene adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice;
- che quindi, in base alla sentenza e all'ultimo decreto, viene ulteriormente rafforzata la posizione gerarchica del paesaggio di fronte a tutte le altre esigenze.

Si osserva che:

nel SIA (Studio di Impatto Ambientale) di Mediapolis, paragrafo 3.7.2.5 "fase di cantiere - paesaggio" viene fatto più volte riferimento alla **Convenzione Europea del Paesaggio** recepita dall'Italia con Legge 14/06, nel paragrafo relativo alla fase di cantiere per dimostrare l'attenzione posta a mitigarne l'impatto durante la fase dei lavori. Poiché però tale normativa nasce con lo scopo di promuovere la **salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi** e non come legge a supporto delle operazioni di buona gestione delle attività di cantiere, ovvero quando ormai il danno ambientale e paesaggistico è stato avviato, noi sosteniamo che lo stesso rispetto per la Convenzione avrebbero dovuto usare per individuare siti alternativi e non solo per gestire la "mitigazione" (che implicitamente ammette il danno!).  
**Di tale legge non si fa più cenno in seguito.**

Il contesto territoriale in cui si colloca l'area d'intervento è di particolare valore paesistico-ambientale e storico-culturale. L'area si inserisce di fatto all'interno di un sistema geomorfologico di suggestiva spettacolarità, ai piedi del settore collinare frontale dell'Anfiteatro Morenico (costituito dalla cerchia delle colline che si staccano dalla Serra d'Ivrea e contengono il lago di Viverone), e in posizione centrale rispetto alle due aree di particolare pregio naturalistico della Serra di Ivrea e dei Cinque Laghi - Parco Rivedora (cit. SIA § 4.4. Paesaggio e Beni storico-culturali).

Il sito è quindi parte di un contesto scenico percettivo di elevato valore caratterizzato da un delicato sistema storico di relazioni visuali tra i Castelli dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea e da un margine percettivo di rara bellezza che abbraccia tutto il paesaggio che si estende dal Lago di Viverone ai torrioni montuosi del Mombarone e della Cavallaria, che rappresentano la porta di accesso della Valle d'Aosta.

L'analisi delle componenti morfologico-strutturali, vedutistiche e simboliche porta ad attribuire al sito una classe di sensibilità molto alta. Le motivazioni sono legate a (cit. SIA § 4.4. "Paesaggio e Beni storico-culturali"):

- *"appartenenza del sito ad un sistema paesistico di rilevante interesse per la leggibilità della forme naturali del suolo, per la presenza di aree di rilevanza ambientale e per la leggibilità dell'organizzazione spaziale e della stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio agrario. I singoli sistemi strutturali risultano essere strettamente interrelati; pertanto a livello locale il sito risulta appartenere ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico formale e dei valori di immagine i cui caratteri sono per la maggior parte ancora riconoscibili e leggibili";*
- *"si rapporta inoltre con punti prospettici e panoramici rilevanti oltre che con relazioni visuali storicamente consolidate tra punti ed emergenze storico architettoniche del territorio, visuali significative per integrità paesistica e notorietà. Si inserisce infatti in un delicato sistema storico di rimandi visuali tra i Castelli dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. A livello locale si colloca inoltre in posizione di contiguità sia con sistemi di percorsi di fruizione paesistico-ambientale, sia in adiacenza a percorsi di elevata percorrenza quale l'autostrada. Questa attraversa l'intero Anfiteatro Morenico da est a ovest e si propone come vera e propria strada panoramica in quanto caratterizzata da visuali radenti panoramiche consolidate verso il sistema delle emergenze storico architettonico dell'intero contesto geomorfologico";*
- *"il sito si colloca in posizione di contiguità e appartenenza con luoghi rappresentativi nella cultura locale: oggetto di citazioni celebri tra cui si ricordano quelle di Giuseppe Giacosa, Guido Gozzano, Adriano Olivetti*

Quindi il sito, **come è ancora oggi conservato**, è di grande valore paesistico per:

- **peculiarità** ossia per presenza di caratteri distintivi, sia naturali che antropici, storici, culturali e simbolici;
- **integrità**, ossia per permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi naturali e di quelli antropici e delle relazioni funzionali, visive e spaziali tra gli elementi stessi;
- **qualità visiva**, ossia per presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche consolidate;
- **rarietà**, ossia per presenza di elementi caratteristici dell'evoluzione storico-insediativa locale (la società agraria con il sistema delle cascine)".

**Se ne conclude che il sito individuato da Mediapolis non è adatto per ospitare un intervento di tale tipologia e dimensioni, come quello proposto.**

#### **Impatto generato: molto alto e irreversibile**

- “gli interventi previsti prevedono modificazioni della morfologia del terreno con sbancamenti, movimenti di terra, realizzazione di specchi d’acqua”.

interventi di carattere infrastrutturale che interferiscono con l'intorno paesistico in un raggio ben più ampio della sola area di sedime, quali:

- l'adeguamento della viabilità ordinaria con la realizzazione della nuova strada di collegamento trasversale tra le Strada Provinciale SP 78 per Vestignè, la Strada provinciale SP 80 per Caravino e la Strada Provinciale SP 79 per Agliè con le relative rotonde di connessione;
- l'adeguamento del casello autostradale in risposta alle esigenze di traffico indotte;
- la realizzazione di opere idrauliche di messa in sicurezza del sito con interventi di mitigazione del rischio di esondazione da parte della Roggia dei Cugnioni e della Dora Baltea, in particolare la realizzazione di un canale scolmatore interno al parco ed un nuovo canale scolmatore esterno;
- la realizzazione del nuovo acquedotto con condotta interrata proveniente dalla collina di Albiano;
- l'allacciamento al Gasdotto AEG esistente situato tra la sponda sinistra del fiume Dora Baltea e la Strada Provinciale SP78 per Vestignè;
- l'allacciamento alla rete ENEL con elettrodotto in media tensione che dipartendosi dalla cabina esistente presso il comprensorio industriale di San Bernardo, raggiunge il sito Mediapolis con una linea di andata interrata e una linea di ritorno aerea.

All'elenco degli impatti generati dal progetto sopra riportati, se ne evidenziano altri che riguardano sia la composizione del parco outdoor che del parco indoor.

Riguardo il parco outdoor, le attrezzature mobili per il divertimento avranno altezze ben superiori ai 20 m (in media) indicati all'interno del SIA e, peraltro, tutte le indicazioni di progetto, pur già contestabili, si riferiscono al modello Tivoli e andranno nuovamente considerate e descritte, in aderenza alle nuove eventuali partnership e ai nuovi contenuti progettuali.

### **Insufficienza delle Opere di mitigazione**

Riguardo il parco indoor, si evidenzia che i volumi, che risultano per di più di altezze molto differenti, sono comunque percepibili. Ciò è chiaramente riscontrabile nei prospetti che compongono la tav. 4.4.8/1: sky-line dell'intervento, tali da alterare qualsiasi rapporto visivo con il paesaggio (sia esso percepito dall'alto, dal basso, da lontano, da vicino). **Gli stessi edifici a causa del loro ingombro visivo, non risultano neppure mitigabili mediante le cortine arboree previste nel progetto lungo le infrastrutture principali, in quanto le essenze previste non raggiungono le altezze degli edifici in progetto.**

### **Rispetto alla legislazione vigente, si noti che:**

non si è tenuto conto della metodologia promossa **nel 2003 dalla stessa Regione Piemonte** – Assessorato ai Beni Ambientali, inerente i "criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio". Tali criteri sono volti a riconoscere le ricadute in termini di impatti sull'ambiente, sul patrimonio storico-architettonico e sul tessuto urbanizzato, sia per i progetti che ricadono in aree soggette a tutela paesistico-ambientale, sia in aree che non ricadono in aree sottoposte a vincolo, come quelle in oggetto.

In particolare tra gli undici criteri da usare per l'analisi del progetto emerge chiaramente

- 1) la necessità di valutare localizzazioni alternative (valutando anche l'opzione "zero" del non intervento")

**Si noti inoltre:**

**nell'art. 143 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Legislativo 42/04), sono elencati i principi e gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti per qualunque ambito del paesaggio nazionale:**

- a. il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
- b. la previsione di linee di sviluppo tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti,

**- Invece:**

- il progetto non promuove la salvaguardia delle aree agricole, anzi tende a trasformare a fini compensativi la destinazione d'uso del territorio circostanti nel solo intento di mitigare i forti impatti percettivi generati dall'intervento;
- il progetto proponendosi su aree destinate all'agricoltura non promuove né la riqualificazione di ambiti degradati, né il recupero di valori esistenti, ma anzi si impone sul territorio canavese nel solo interesse di collocarsi all'interno di un ambito di sicura attrazione fruitiva (vicinanza ad un casello autostrada e alle principali vie di comunicazione). Al paragrafo 3.2.1.2 dello Studio si legge difatti *"Il Parco è progettato tenendo in particolare attenzione le problematiche relative alla viabilità e ai flussi di accesso e di sosta all'interno del Parco stesso"*.

### **Come dobbiamo concludere?**

Le leggi, nazionali e regionali, ieri e ancora più fermamente oggi, danno incontrovertibili indicazioni sul dovere di salvaguardare il nostro paesaggio.

Ma qui, con la scusa di una **utilità pubblica, tutta da dimostrare**, si vuole costruire il mega-parco-centro-commerciale-albergo **ex novo**, su terreno agricolo di qualità, in presenza di controindicazioni di ordine idrogeologico, di inquinamento, di consumi, di viabilità, di strategie divergenti tra favorire i grandi affollamenti in un unico grande contenitore o favorire un turismo soffice, che si muova in tutto il Canavese.

A cosa serve puntare sugli agriturismi, sulle passeggiate a cavallo, sulla riqualificazione dei centri storici delle nostre cittadine, se poi le istituzioni stesse, che a parole (e con le leggi) sollecitano in quel senso, nei fatti si fanno partigiane di valori completamente opposti?

Nell'area di progetto (cfr § 4.3.2.4) risultano infatti ancora ben riconoscibili la maglia agricola dei campi con geometria regolare, tipica del paesaggio padano, il reticolo idrico, composto da rogge e canali, che rimandano la memoria alle antiche opere di bonifica effettuate sul territorio. Elemento di grande interesse è costituito dalle cascine, che testimoniano il passato sfruttamento agricolo del territorio e ritraggono il tipico modello insediativo nella realtà locale.

In considerazione di ciò diventa obiettivo strategico e prioritario garantire il mantenimento dell'attività agricola come forma produttiva, favorire l'integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, raccordare l'attività produttiva agricola con quella vegetazionale-faunistica ed ambientale-paesaggistica, piuttosto che promuovere interventi tali da comportare nuovo ed eccessivo consumo di suolo.

**L'equipaggiamento vegetale della roggia dei Cugnoni** ha un valore naturalistico e storico che deve essere conservato: rappresenta un raro lembo di vegetazione ancora presente in Piemonte, memoria storica di quella fitoassociazione che copriva anticamente la pianura padana.

**Si sottolinea poi l'alto valore multifunzionale dell'aree umide.** sotto il profilo della biodiversità e del paesaggio, delle caratteristiche ecologico-ambientali, della conservazione e preservazione delle specie, del valore economico, delle differenti tipologie di fruizione (birdwatching, didattica etc.) e di utilizzo, nonché del fondamentale riuso dell'acqua attraverso sistemi di fitodepurazione con canneti di *Phragmites australis* (situazione presente nell'area oggetto di studio).

Oggi, in particolare, risulta anacronistico che l'intervento preveda la sostituzione della zona umida con uno spazio a parcheggi.

Dalla lettura del paragrafo 4.5.4 "**Valutazione preliminare di rischio archeologico**" e del paragrafo 4.5.5 "Misure di prevenzione del rischio", emerge l'appartenenza del sito ad un antico meandro della Dora Baltea. Anticamente il fiume Dora rappresentava la principale arteria di collegamento non solo commerciale. Inoltre, "ci troviamo in sito compreso nella centuriazione romana dell'ager di Eporedia e lambito da un tratto dell'importante strada di età imperiale verso Vercellae".

Ciò significa che il valore economico dell'area oggi in esame era molto elevato ed è quindi alto il rischio di intercettare emergenze archeologiche sommerse.

Nello studio presentato si evidenzia difatti che "la ricognizione di superficie, effettuata nel settembre 2006 sugli arativi del sito in oggetto...non può essere ritenuta esaustiva in merito al rischio archeologico".

Anche in considerazione di ciò, si propone nuovamente di individuare per questo intervento delle localizzazioni alternative.

Ivrea, 10 Maggio 2008